



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 19/01/2021**

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE
VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E
OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA
PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE
C.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciotto e minuti quindici, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Sì
3. BIELER Vanda - Assessore	Sì
4. GALLO Andrea - Assessore	Sì
5. PARODI Manuela - Assessore	Sì
Totale presenti:	6
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 19/01/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE C.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, la C.O.S.A.P. e l'Imposta sulla pubblicità verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997.

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Considerato peraltro che, a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far pensare per l'ennesima volta che un rinvio all'ultima ora dell'entrata in vigore del nuovo canone si renda inevitabile, per quanto la richiesta formulata dall'A.N.C.I. sia stata stralciata dal Decreto Milleproroghe approvato dal Governo il 23 dicembre 2020.

Considerato che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) non si è ritenuto opportuno adottare prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone.

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, potrà essere adottato dopo il 1° gennaio, in attesa di verificare se il canone entrerà effettivamente in vigore.

Considerato che l'approvazione immediata del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021.

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52,

comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta comunale.

Considerato che, a fronte dell'attuale incertezza in merito al termine in cui tale nuovo Canone risulterà applicabile, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che l'Ufficio competente non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe.

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune.

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis**, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 03.12.2019, recante "Determinazione canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) a valere per l'esercizio 2020".

Richiamati:

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- la legge regionale n. 12 del 21 dicembre 2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali."
- la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 106, comma 3-bis, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2019, divenuta esecutiva in data 24.12.2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16.01.2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di esercizio provvisorio
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*".

Ritenuto pertanto provvedere in merito.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, articolo 5 comma 1 lettera B) punto B1 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per appello nominale

DELIBERA

1. **Di dare atto** della situazione di incertezza in merito al termine in cui entrerà in vigore il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 dovrebbe sostituire C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità.
2. **Di dare atto** che, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del

Canone, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito.

3. **Di dato atto** che, mentre il regolamento di disciplina del Canone, in caso di conferma dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha rinviato al 31 gennaio 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone che dal 1° gennaio 2021 risulterà applicabile, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune.
4. **Di disporre** di conseguenza il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso.
5. **Di disporre** che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, l'Ufficio competente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.
6. **Di dare atto** che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe C.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità (che troverebbe piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone) appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune.
7. **Di stabilire che**, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
8. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☐ Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☒ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

☒ Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 19/01/2021

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 20/01/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 20/01/2021

Il Responsabile
(F.to Simona SIRAGNA)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 20/01/2021

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 20/01/2021

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)